

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 febbraio 2008

N. della Sezione:

654/2008

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

**Schema di regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo I (obbligo di assicurazione), e al titolo XII (norme relative ai contratti di assicurazione), capo II (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo a motore e dei natanti), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.**

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 0001841 del 1° febbraio 2008, pervenuta il successivo 18 febbraio, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido Salemi;

PREMESSO:

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la regolazione del mercato, ha rappresentato che lo schema di regolamento in esame intende riunire in un unico atto le varie disposizioni di attuazione della disciplina sull'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, richiamate nei titoli X e XII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private - e che, in particolare, viene data attuazione alle disposizioni che demandano al Ministro, su proposta dell'ISVAP, la disciplina dei seguenti aspetti:

- . individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico (articolo, 122, comma 1);
- . individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico (art. 123, comma 1);
- . condizioni alle quali, per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi registrati in Stati esteri, può considerarsi assolto l'obbligo di assicurazione mediante stipula di un contratto di assicurazione (articolo 125, comma 2, lettera a);
- . individuazione dei veicoli con targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b) e 4, dell'articolo 125 in tema di presunzione dell'assolvimento

dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione (articolo 125, comma 7);

- . disciplina della cosiddetta assicurazione "frontiera" per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri (articolo 126, comma 2, lettera a);

- . individuazione, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà, delle modalità di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno (articolo 171, comma 3).

Ha soggiunto che il regolamento si compone di quattro capi per complessivi dieci articoli.

Ciò posto, ha illustrato il contenuto di tali articoli.

CONSIDERATO:

1)- Il capo I (disposizioni generali) contiene la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1) e la definizione delle espressioni usate nello stesso (articolo 2).

Non si hanno osservazioni da formulare.

2)- Nel capo II (obbligo di assicurazione), l'articolo 3 individua le categorie di veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo, precisando che si tratta di tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate (a seguito della modifica contenuta nell'art. 130 del d.lgvo. 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni correttive ed integrative del Codice della strada, l'obbligo assicurativo è stato esteso ai ciclomotori e alle macchine agricole).

Inoltre, nel concetto di circolazione, rientra anche la fattispecie dei veicoli in sosta.

Relativamente alla definizione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico, è stata riprodotta la dizione dell'articolo 2 del d.P.R. n. 972 del 1970, ai sensi del quale è rilevante la circostanza che si tratti di aree aperte alla circolazione del pubblico.

Non si hanno osservazioni da formulare.

3)- L'art. 4, in attuazione dell'articolo 123, comma 1, del codice, prevede che tutti i natanti posti in navigazione in acque ad uso pubblico, con esclusione delle unità da diporto non dotate di motore, siano soggetti all'obbligo assicurativo.

Riguardo alla definizione del concetto di acque equiparate a quelle di uso pubblico, si propone la nozione di "tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico", che è mutuata da quella relativa alla circolazione in aree stradali equiparate a quelle ad uso pubblico.

Quanto alle modalità di individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione, si precisa che la stazza lorda e la potenza dei motori sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni; b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all'estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di registrazione.

Si, precisa, infine, che per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione, è preso in considerazione il dislocamento, considerando

sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Non si hanno osservazioni da formulare.

4)- Nella Sezione II (veicoli immatricolati all'estero) viene data attuazione, tenendo conto delle novità previste dalla direttiva 2005/14/CE, agli artt. 125, comma 7 e 126, comma 2, lett. a) del Codice, in materia, rispettivamente, di presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri e di assicurazione "frontiera" per i predetti veicoli.

In particolare, l'art. 5 considera assolto l'obbligo assicurativo per i veicoli immatricolati negli Stati indicati nello stesso articolo, per i quali ricorrono le specifiche condizioni richieste a tal fine nell'art. 125, comma 3, lett. b) e comma 4, del Codice.

Si tratta dei 27 Paesi dell'Unione europea, di 3 Paesi CEE e di 3 Paesi terzi (Andorra, Croazia e Svizzera).

La Sezione è dell'avviso che, ai fini di un'agevole comprensione della norma, l'articolo in questione dovrebbe richiamare la fonte legislativa primaria e, alla stregua di siffatto criterio direttivo, iniziare con: " in attuazione dell'art. 125, comma 7, del codice....".

Per il resto non si hanno osservazioni da formulare.

5)- L'art. 6, in attuazione dell'art. 126, comma 2, del codice, disciplina la c.d. "assicurazione frontiera", prevedendo che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno stato estero diverso da quello indicati all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione "frontiera", di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, con imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare in Italia il ramo R.C. auto e natanti, anche in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, ed aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale le imprese stesse si avvalgono.

La durata massima della "polizza frontiera", prima fissata in 45 giorni dall'art. 7 del d.P.R. n. 973 del 1970, è elevata a sei mesi al fine di coordinare tale disposizione con per l'esigenza di coordinamento con l'art. 193, comma 4, del Codice della strada, il quale prevede che, in caso di violazione dell'obbligo dell'assicurazione di R.C., ai fini del dissequestro dell'autoveicolo, l'interessato deve presentare una copertura assicurativa di durata almeno pari a sei mesi.

Non si hanno osservazioni da formulare

6)- L'art. 7 si compone di due commi.

Il primo comma prevede, in relazione ai veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati esteri diversi da quelli indicati all'art. 5, l'inapplicabilità della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione e la conseguente permanenza del controllo di tale adempimento.

Al riguardo appare opportuno precisare che il controllo si effettua "alla frontiera"; pertanto, si dovranno inserire tali parole dopo la parola "controllo".

Il secondo comma si occupa dei c.d. "veicoli in deroga", cioè dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero indicato

all'articolo 5 ai quali tuttavia non si applicano le disposizioni in materia di presunzione dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo.

Si tratta di veicoli ad immatricolazione temporanea con targa scaduta da oltre dodici mesi e di veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali, il cui elenco è contenuto nell'allegato 1 al regolamento.

Non si hanno osservazioni da formulare.

7)- La Sezione III si occupa della disciplina dei natanti registrati in Stati esteri.

L'art. 8 disciplina i natanti registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana, prevedendo le ipotesi in presenza delle quali si considera assolto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

L'art. 9 disciplina il testo-tipo del certificato di assicurazione rilasciato all'assicurato dall'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante in esecuzione della convenzione stipulata ai sensi del precedente art. 8, riproponendo lo standard attuale.

Non si hanno osservazioni da formulare.

8)- Infine, l'art. 10, inserito nel Capo III (norme relative al contratto di assicurazione), disciplina, in attuazione dell'art. 171, comma 3, del codice, il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante, prevedendo che, ove tale trasferimento comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, la garanzia sia valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno, previo l'eventuale conguaglio del premio. L'impresa procede, in tal caso, al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio, rilasciando il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta.

Nell'ipotesi, poi, di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta.

Detto rimborso è previsto anche nell'ipotesi di rottamazione e di cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto.

Non si hanno osservazioni da formulare.

9)- In conclusione, salvi i suesposti rilievi in ordine agli artt. 5 e 7, si esprime favorevole all'ulteriore iter del provvedimento.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra formulate.

Il Presidente della Sezione  
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore  
(Guido Salemi)

Il Segretario di Adunanza  
(Maria Barbagallo)